

Pur essendo soddisfatti dell'esito positivo della vicenda, procediamo all'analisi del contratto predisposto da Campo Base srl e sottoscritto da Odoardo S.

Il nostro intento è far sì che nell'acquisto di una autocaravan che serve per trascorrere giorni felici non attivi contenziosi onerosi per il compratore e per il venditore.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO - CAMPO BASE SRL -

Art. 1 – Ordinazione e anticipi

L'ordinazione del compratore in accettazione dell'offerta, deve essere accompagnata dall'anticipo indicato nell'offerta medesima.

Gli anticipi sono infruttiferi.

Il versamento effettuato sarà acquisito dal venditore a titolo di indennità nel caso in cui l'ordinazione venisse revocata dal Compratore.

In commento all'articolo in esame si rileva:

- **MANCATA PREVISIONE DI UN ARTICOLO A DEFINIZIONE DELL'OGGETTO CONTRATTUALE**, che potrebbe essere formulato nei seguenti termini:

1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l'efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autocaravan per le quali il Venditore abbia già pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.

1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del veicolo nuovo regolarmente immatricolato, descritto nel Modulo x.

Il Venditore si obbliga a consegnare all'acquirente un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Produttrice, che costituisce parte integrante del contratto”.



Foto di Donatella Neri

GENERALE GRADO DI IMPRECISIONE TERMINOLOGICA DEL TESTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TERMINI “ORDINAZIONE”, “ANTICIPO”, “INDENNITÀ”.

Il termine “*anticipo*” non accompagnato da ulteriori specificazioni, lascia intendere che la somma corrisposta dall'acquirente in accettazione della “*offerta*”, o meglio della proposta di vendita, sia versata non a titolo di caparra confirmatoria, né di cauzione o altro, ma come parte della prestazione dovuta, con la conseguenza che l'eventuale risoluzione del contratto ne comporterebbe esclusivamente la restituzione, salvo il risarcimento del danno se la risoluzione avvenga per inadempimento imputabile.

